

Con il presente emendamento si vuole evitare di limitare il contributo federale entro la soglia massima del 50%, che invece si applica ai contributi cantonali. Concretamente significa che se un progetto beneficia, ad esempio, di contributi cantonali (mutui e/o sussidi) pari al 40% dell'investimento computabile, con questo emendamento si può richiedere un contributo federale ulteriore pari al massimo al 30% (limite dettato dal cpv 2. Lett b)). Senza emendamento si potrebbe al massimo chiedere un contributo federale ulteriore, nell'esempio citato, del 10%.

L'obiettivo dell'emendamento non è quello di finanziare ogni progetto sempre ed in ogni caso al massimo. Si ritiene tuttavia importante non limitare il contributo FEDERALE entro la soglia massima del 50% (cumulo degli aiuti). Questo significa, è vero, che in certi casi alcuni progetti potranno essere finanziati oltre il 50%. Significa anche e soprattutto però che, in altri casi, il contributo cantonale (tramite la Legge di applicazione alla LPR o altre Leggi) potrà essere inferiore a quello federale, sempre tenuto conto naturalmente delle disponibilità del credito quadro. Questo è possibile grazie al principio del contributo equivalente, che il Cantone deve garantire (il Cantone deve partecipare almeno in ugual misura alla Confederazione). In questo senso, vale la pena sottolineare che, nella prassi adottata fino ad oggi, il sussidio a fondo perso ha un valore maggiore del prestito. In concreto questo significa che il Cantone "può mettere" ad esempio il 20% di sussidio a fondo perso ma "chiedere" alla Confederazione fino al 40% di prestito.

Questo aspetto è stato considerato anche in altri Cantoni. Nel Canton Vaud, ad esempio, il limite di questo cumulo è stato fissato all'80% (vedi art. 24 cpv 3: Le cumul des subventions cantonales et fédérales ne peut excéder le 80 pour cent du coût engendré par l'accomplissement économe et efficace du projet).

Il Canton Vallese invece non ha inserito questa specifica nella Legge.

Esempio: progetto di polo scientifico e tecnologico del Canton Friburgo; i due piani di finanziamento a confronto, quello del Canton Friburgo (deciso) e quello "ipotetico" se un simile progetto fosse presentato in Canton Ticino – SENZA l'emendamento proposto:

	Friburgo			Ticino (senza emendamento)		
altro				1'100'000.00	26.83%	
mezzi propri	700'000.00	17.07%		1'000'000.00	24.39%	
contributo cantonale	1'700'000.00	41.46%		1'000'000.00	24.39%	
contributo federale	1'700'000.00	41.46%	82.93%	1'000'000.00	24.39%	48.78%
totale	4'100'000.00	100.00%		4'100'000.00	100.00%	

È chiaro che in Ticino questo progetto avrebbe più difficoltà a concretizzarsi e a trovare i finanziamenti necessari, e non necessariamente perché non sia un progetto valido (con accresciute difficoltà gestionali dovute magari a prestiti ecc.)

Visto che la Confederazione non impone un limite specifico, sarebbe peccato "autolimitarsi" inserendo questa specifica nella Legge.

Ogni progetto verrà in ogni caso valutato e la Legge stessa, sia quelle federale che quella cantonale, ha posto dei criteri per l'ottenimento degli aiuti molto più rigidi rispetto al passato. L'aiuto federale, inoltre, siccome per la LPR si tratta di prestito, responsabilizza comunque il beneficiario che dovrà poi restituirlo.